

nota di rettifica INPS, oltre accessori di legge maturati fino al pagamento; c) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso tale pronuncia, con ricorso del 4.10.2022, proponeva appello [REDACTED], chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda formulata in prime cure e, quindi, *“a) accertare e dichiarare l’infondatezza di tutti i crediti indicati nel menzionato verbale unico di accertamento e notificazione opposto (n. 0900000624770) del 29 gennaio 2016, salvi gli esigui importi riconosciuti come dovuti nella narrativa che precede, rideterminando quindi la perdita dei benefici contributivi nei limiti fissati dall’art. 6 co. 10 del D.L. 09/10/1989 n. 338; b) condannare comunque l’INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”*.

L’INPS, si costituiva e resisteva, chiedendo confermarsi integralmente la statuizione impugnata.

Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo relativo al primo grado del giudizio.

In data odierna, all’esito della discussione dell’appellante, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodichè si procedeva come da infrascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale del lavoro di Bari, dette le regole di riparto degli oneri probatori applicabili nei giudizi di accertamento negativo del credito contributivo vantato dall’Istituto previdenziale a mezzo verbale ispettivo, richiamato il disposto di cui all’art. 1, co. 1, l. n. 338/1989, che prevede *“1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*, a sostegno della decisione assunta, ha osservato in sintesi che:

- la violazione della richiamata disposizione normativa è stata correttamente accertata dagli ispettori INPS a conclusione dell’attività ispettiva posta in essere nei confronti del ricorrente e conclusasi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 0900000624770 del 29.1.2016, avendo l’INPS documentato, mediante la produzione delle denunce trimestrali della manodopera agricola (modelli DMAG) inoltrate dallo stesso [REDACTED] e contenenti l’indicazione dell’ammontare della retribuzione trimestrale, nonché la produzione delle tabelle relative ai salari giornalieri in vigore, dal 2010 al 2014, la correttezza degli importi retributivi presi a riferimento dagli ispettori, superiori rispetto a quelli denunciati dal ricorrente con riguardo ai lavoratori dipendenti indicati nel verbale di accertamento, a nulla rilevando la

dichiarazione resa [REDACTED] di avere commesso un errore materiale nella redazione dei DMAG di riferimento, in quanto *“le denunce sono state spontaneamente presentate dall’opponente ed in quanto il presunto errore de quo è stato dedotto in modo postumo solo nella odierna sede contenziosa”*, *“nè a sostegno dell’erroneo inquadramento vale il riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori escussi che genericamente hanno confermato di aver svolto le mansioni di operai comuni senza esplicitare la consistenza di esse così da provare l’effettiva diversità corrente tra le mansioni in effetti svolte e quelle riportate nelle DMAG”*;

- l’INPS ha puntualmente adempiuto all’onere allegativo e probatorio, risultando circostanza pacifica (in assenza di contestazioni *inter partes*) che nel periodo temporale anzidetto l’opponente ha corrisposto ai dipendenti individuati negli elenchi allegati al verbale gravato una retribuzione imponibile inferiore rispetto a quelle stabilite dall’art. 1 l. n. 389/1989;

- l’INPS ha rettificato in giudizio l’importo dovuto a titolo di omessa contribuzione, some aggiuntive e revoca sgravi contributivi, invocando il versamento della minore complessiva somma di € 73.211,64, di cui € 62.932,00 a titolo di contributi ed € 10.279,64 a titolo di somme aggiuntive, oltre accessori di legge maturati fino al pagamento, quantificazione non oggetto di contestazione da parte del ricorrente;

- infine, ancora correttamente, gli ispettori hanno disposto, quale ulteriore conseguenza discendente dalla violazione riscontrata, la revoca dei benefici contributivi concessi all’azienda quale azienda agricola operante nelle zone del Mezzogiorno, in applicazione dell’art. 20 del D. Lgs. 375/1993, disciplinante il sistema di accertamento dei lavoratori in agricoltura e dei relativi contributi, come modificato dall’articolo 9 ter comma 3 del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996, non trovando applicazione nella specie la c.d. “norma calmieratrice” di cui all’art. 6, comma 10, del d.l. n. 389 del 1989, osservando in particolare che detta disposizione non si riferisce a tutti gli sgravi contributivi ma solo a quelli disciplinati dal citato d.l. e che lo sgravio applicato nel caso in esame era diverso da quello indicato dall’art. 6 cit.;

- in considerazione della inapplicabilità della norma suddetta e del rilievo che in relazione alle somme rideterminate in forza della rettifica suddetta la parte opponente non ha dedotto delle contestazioni specifiche, le stesse devono ritenersi dovute, con la conseguenza che l’opposizione avverso il verbale gravato va rigettata, con accertamento dell’obbligo dell’opponente di versare all’INPS la minor somma, per i titoli dianzi indicati, di € 73.211,64, come da nota di rettifica INPS, oltre accessori di legge maturati fino al pagamento;

- la compensazione delle spese è giustificata in ragione della opinabilità delle questioni controverse e della reciproca soccombenza.

Con il primo motivo l’appellante, riepilogati i principi ripartitori dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a verbali di accertamento ispettivo (che

pongono a carico dell'INPS la dimostrazione dei fatti contestati), ha censurato la sentenza gravata per avere ritenuto fondata la richiesta formulata dall'INPS di pagamento della somma di € 4.684,00 -per contributi relativi al periodo 2010-2014 calcolati sulle maggiori somme assertivamente dovute a titolo di retribuzione per errata individuazione del livello contrattuale denunciato con riferimento ai lavoratori indicati, alcuni dei quali avrebbero svolto mansioni di operaio comune piuttosto che di operaio qualificato, altri mansioni di operaio qualificato e non anche specializzato- avendo riguardo esclusivamente a quanto dichiarato dal datore di lavoro nelle denunce trimestrali della manodopera agricola (DMAG) ed ignorando invece il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal consulente del lavoro aziendale [REDACTED] e da alcuni lavoratori escussi [REDACTED]

Si duole ancora, con il medesimo rilievo censorio, della errata indicazione dell'imponibile previdenziale minimo previsto dal medesimo CIPL, in particolare, con riferimento all'anno 2012, risulterebbe errato l'imponibile previdenziale corrispondente alle retribuzioni previste dal CIPL Bari per la qualifica di operaio qualificato - livello 202 (tabella contrattuale in vigore dal 01.07.2011 al 31.01.2012) in relazione a cinque lavoratori, in riferimento ai quali la retribuzione minima prevista dal CIPL è di € 58,84 e non € 60,20 come erroneamente indicato nel verbale INPS.

Infine, lamenta l'erronea indicazione della retribuzione corrisposta ai lavoratori, essendosi gli ispettori INPS, anche in questa occasione, basati unicamente su quanto risultante dai DMAG, senza minimamente prendere in considerazione, neanche a seguito del ricorso amministrativo, i dati risultanti dai prospetti retributivi tempestivamente forniti dall'azienda.

La doglianza va disattesa.

Nella presente fattispecie - in cui è affatto pacifico che il contenzioso non afferisce alla sussistenza dell'inadempienza connessa all'inosservanza del cd. minimale contributivo ma alla sua misura, vale a dire all'ammontare della differenza tra la contribuzione dovuta e quella effettivamente versata - l'appellante [REDACTED] ha posto in discussione l'inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori, analiticamente indicati nella Tabella allegata al verbale di accertamento ispettivo, negando, successivamente al rilievo mosso dagli Ispettori nell'anno 2016, il livello contrattuale attribuito con riferimento agli anni dal 2010 al 2014, adducendo a sostegno delle proprie ragioni essere errato il riferimento contenuto nelle denunce trimestrali della manodopera agricola (DMAG).

Ebbene, a prescindere dal rilievo che il Tribunale non ha affatto ignorato le dichiarazioni rese in giudizio sul punto dai testi escussi, ritenendole piuttosto, all'esito della propria valutazione, assolutamente generiche, perché non indicative in concreto delle mansioni effettivamente svolte (si veda, ad esempio la dichiarazione resa dallo stesso [REDACTED] consulente del lavoro aziendale, la cui dichiarazione avrebbe dovuto esser puntuale, il quale riferisce

che i lavoratori svolgevano tutti “mansioni di operaio comune”), con la conseguenza che il rilievo censorio sul punto non coglie affatto nel segno, v’è da ribadire quale sia il valore che la giurisprudenza riconosce ai cd. modelli DMAG, non prima di avere evidenziato che, principio fermo è che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze istruttorie quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova: in questi termini con riguardo al processo previdenziale si v. Cass. 23 maggio 2013, n. 12734.

Deve rammentarsi che i datori di lavoro agricolo sono tenuti, ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 375/93 e successive modificazioni, a presentare all’INPS, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione delle anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale con la quale si comunica l’esatta situazione aziendale rilevabile alla data di presentazione della denuncia medesima.

Il comma 6 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81 ha poi stabilito che, dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all’INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

A tal fine l’INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali, le quali, in tal modo, sono recuperate alla fattispecie come elementi della stessa.

Con la circolare n. 100 del 22 settembre 2006 sono state dettate le istruzioni a cui si debbono attenere gli intermediari, di cui all’art.1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che svolgono gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole. Per poter effettuare la trasmissione telematica della modulistica prevista, i soggetti richiamati devono essere in possesso di un P.I. valido rilasciato dall’Istituto e abilitato ai singoli servizi di trasmissione.

Gli intermediari possono chiedere l’abilitazione ai servizi agricoli presentando la richiesta presso una qualsiasi sede INPS utilizzando il modello allegato alla circolare indicata o mediante il “modulo per richiesta abilitazione ai servizi”.

Le dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola devono, inoltre, contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Tanto mediante il servizio DMAG Internet.

Venendo al valore riconosciuto alle denunce trimestrali della manodopera agricola (DMAG) deve darsi atto avere la giurisprudenza di merito e di

legittimità riconosciuto valenza di vere e proprie confessioni stragiudiziali e il loro contenuto viene fedelmente riportato nei tabulati dell'INPS (Cass. 16.10.2019, n. 26231; Cass., 23.10.2018, n. 26842; Cass., 26.07.2007, n. 16461).

A fronte delle dichiarazioni testimoniali assolutamente generiche e laconiche rese dai testi escussi in primo grado, riferite per lo più alla qualifica contrattuale (operaio comune piuttosto che qualificato), resta fermo il valore confessorio delle denunce trimestrali della manodopera (DMAG) inoltrate [REDACTED] all'INPS.

Una volta ascritta alla sfera soggettiva del ricorrente la dichiarazione resa mediante DMAG, la stessa ha natura di confessione stragiudiziale fatta alla parte (in particolare quale ricognizione del debito cfr. Cass. n. 11273/2007), come tale assistita dal valore della prova privilegiata.

Sul punto si condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la presentazione delle denunce contributive - sui modelli DM10, ma considerazioni analoghe valgono anche per i modelli DMAG fondati pur sempre su dichiarazioni dello stesso contribuente - configura una vera e propria ricognizione del debito da parte del datore di lavoro che non può poi, evidentemente, limitarsi a contestare genericamente quanto rappresentato nelle predette denunce (Cass. n. 11273/2007, cit.).

Peraltro, ove rispondesse a verità la circostanza che i modelli DMAG – testualmente- *“non corrispondevano affatto alla realtà, essendo anch'essi frutto di un mero errore materiale di inserimento dati”* ben avrebbe dovuto, e potuto, il datore di lavoro rettificare tale errore spontaneamente, mediante comunicazione all'INPS di DMAG integrativi telematici relativi alle differenze di retribuzioni imponibili di rettifica, e non anche in via postuma solo all'esito di un accertamento ispettivo che ne evidenziava l'infrazione.

Con riferimento poi alla doglianza relativa al corretto ammontare della retribuzione dovuta agli operai agricoli in base al CIPL *ratione temporis* vigente, assertivamente pari nell'anno 2012 ad € 58,84 piuttosto che ad € 60,20 come indicato dagli Ispettori, v'è da dire, al fine di confutare la fondatezza del rilievo critico, che il CIPL indicato dallo stesso [REDACTED] indica una retribuzione pari ad € 60,20 per l'operaio qualificato a decorrere dal 1.02.2012, come esattamente computato dall'INPS, avendo piuttosto il contribuente preso a riferimento la retribuzione valida per il periodo temporalmente anteriore (sino al 31.01.2012).

Tanto chiarito, osserva la Corte che l'INPS ha versato in atti il verbale di accertamento e il parametro retributivo da applicare nel periodo di riferimento, a seguito del CCNL di categoria, allegando la tabella dei Salari tabellari giornalieri in vigore sino al 2014 per gli OTD; documentazione già versata in atti nel primo grado del giudizio e in ogni caso acquisibile trattandosi di una prova preconstituita avente il carattere della decisività, nel senso di potere da sola determinare l'esito della lite (art. 437, 2° co., c.p.c.).

Nel verbale di accertamento risultano puntualmente elencati i documenti visionati dagli ispettori in sede di accesso (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, denunce aziendali trimestrali, visure CCIAA, banche dati INPS, banche dati AGEA) e posti a fondamento delle rassegnate conclusioni.

Ebbene dalla Tabella relativa ai salari giornalieri in vigore dal 2010 al 2014, emerge che la retribuzione denunciata a fini contributivi [REDACTED] è inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, con conseguente correttezza degli importi retributivi presi a riferimento dagli ispettori, che risultano essere superiori rispetto a quelli pacificamente denunciati dal ricorrente con riguardo ai lavoratori dipendenti indicati nel verbale di accertamento.

Verbale che indica in dettaglio le retribuzioni imponibili secondo il CIPL, l'indicazione degli operai per nome e cognome, il numero delle giornate da ciascuno eseguite, la retribuzione denunciata e la retribuzione giornaliera da prendere a parametro di riferimento, nonché la conseguente differenza giornaliera e mensile, e il totale dell'omissione contributiva, con il calcolo delle sanzioni, con riferimento al periodo 01.07.2010 – 31.12.2014, che risulta essere corrispondente ad € 4.684,00, con conseguente infondatezza anche del rilievo censorio genericamente mosso sulla inesattezza della cifra richiesta.

Per quel che riguarda il regime sanzionatorio applicato si evince che lo stesso è stato già computato sulla scorta dell'art. 116, co. 8, lett. a, della L. 388/2000 per cui nessuna doglianza può muovere l'appellante sul punto.

Con il secondo motivo l'appellante [REDACTED] si duole dell'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alle imprese agricole il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/89, convertito con modificazioni in legge n. 389/1989, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, cui ha fatto seguito la revoca dei benefici contributivi concessi all'azienda quale azienda agricola operante nelle zone del Mezzogiorno, in applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. 375/1993, disciplinante il sistema di accertamento dei lavoratori in agricoltura e dei relativi contributi, come modificato dall'articolo 9 ter comma 3 del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996, per un ammontare di € 26.814,00.

Il motivo è fondato e va accolto, essendosi questa Corte già espressa in senso favorevole all'applicazione della cd. "norma calmieratrice" al settore dell'agricoltura con la sentenza n. 591/2021, le cui argomentazioni vengono di seguito testualmente riportate.

«Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti

collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.

Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. "clausola sociale") (cfr. Cass. n. 18910/2004).

In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore.

La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto (cfr. Cass. n. 1748/2001).

Nella specie, pacifica l'operatività della decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, in sede di quantificazione degli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni contributive concesse, occorre applicare anche alle imprese agricole il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge 389/1989, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, secondo cui <<la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta>>.

Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava ed, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio (sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato.

In realtà, quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, sempre richiamata dalla normativa successiva in materia e comunque destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito.

Non v'è motivo di ritenere che la c.d. "norma calmieratrice" non sia applicabile al settore agricolo (come sostenuto nelle difese di primo grado dall'Istituto previdenziale) perché l'art. 9 ter, co. 3, d.l. n. 510/1996, nel prescrivere, in materia di agricoltura, che: «Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi

territoriali ivi previsti», conferma, sostanzialmente, il disposto dell'art. 6, co. 9, d.l. n. 338/89 che fissa come condizione per fruire degli sgravi (anche) l'erogazione ai dipendenti delle retribuzioni contrattuali, ma non esclude l'applicazione dell'art. 6, né tantomeno della ulteriore norma di salvaguardia contenuta nel comma 10 del medesimo art. 6.

In definitiva non è ravvisabile alcuna ragione sistematica o di altro genere che consenta di sostenere che tale comma 10 dell'art. 6 cit. non si applichi al settore agricolo.

Del resto, lo stesso art. 4, D. Lgs. n. 146/1997, che ha decretato il superamento e l'abbandono del c.d. salario medio convenzionale, ha ancorato l'imponibile contributivo, anche nel settore agricolo, alla retribuzione contrattuale individuata dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989.

L'art. 5, d.l. n. 510/1995, che ha disciplinato i c.d. contratti di riallineamento, largamente applicati nel settore agricolo, del resto, ha dovuto prevedere espressamente la disapplicazione dell'art. 6 del d.l. n. 338/1989, proprio per rendere praticabile il riallineamento (che, come è noto, consentiva temporaneamente alle aziende di applicare retribuzioni inferiori al CCNL) senza perdita degli sgravi.

Tutto ciò rende evidente l'applicabilità anche al settore agricolo dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989.

Né colgono nel segno gli ulteriori rilievi svolti in questa sede di gravame dall'Istituto.

Innanzitutto, lo stesso INPS non dubita che l'art. 6, co. 10, cit. sia una norma tuttora vigente e mai espressamente abrogata, così come l'intero sistema regolatore fissato dalla normativa del 1989, tanto da esprimersi in termini di "abrogazione implicita".

Senonché, avuto riguardo all'art. 15 Preleggi, tra i riferimenti normativi elencati dall'INPS, per come prospettati, non è dato apprezzare la sussistenza di una legge successiva incompatibile con la precedente o che abbia disciplinato per intero la materia già regolata dalla legge anteriore...

...A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 con "portata generale", merita menzione la Circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, richiamata dall'appellato, che così si esprime: <<per un principio rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali... le riduzioni contributive...non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”>>.

Né significativi riscontri di segno opposto possono trarsi dalla risposta ad interpello n. 4 del 8 maggio 2019 del Ministero del lavoro, resa in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, la quale si limita ad opinare che <<la disciplina oggetto del presente interpello, pur enunciando un principio tuttora valido, che pone in stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione...sia sotto il profilo territoriale che temporale>>.

In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarata non dovuta [redacted] in restituzione all'INPS la maggior somma di € 60.477,00 di cui al Verbale di accertamento n. 0900000624770 del 29.01.2016 con riferimento alla revoca delle agevolazioni contributive, risultando, invece, dovuta in favore dell'INPS la minor somma derivante dall'applicazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, d.l. n. 388/1989, oltre somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) l. 388/2000.

L'accoglimento del motivo di appello più consistente in termini quantitativi, giustifica la compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio soltanto nella misura di un terzo, con condanna dell'INPS, parte sostanzialmente soccombente, al pagamento dei restanti due terzi, in favore di [redacted], nella misura e con le modalità indicate in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nel resto, invece, la statuizione gravata va confermata.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto [redacted], con ricorso depositato il 04.10.2022 avverso la sentenza n. 1020/2022 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 04.04.2022 nei confronti dell'INPS, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara non dovuta [redacted] in restituzione all'INPS la maggior somma di € 60.477,00 di cui al Verbale di accertamento n. 0900000624770 del 29.01.2016 con riferimento alla revoca delle agevolazioni contributive, risultando, invece, dovuta in favore dell'INPS la minor somma derivante dall'applicazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, d.l. n. 388/1989, oltre somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) l. 388/2000, per le ragioni di cui in motivazione; condanna l'INPS al pagamento, in favore di [redacted], di due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate per intero con riferimento al primo grado in € 8.000,00 e con

riferimento al presente giudizio di appello in € 5.000,00, oltre accessori nella misura di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Francesco Stolfa e Paolo Stolfa, procuratori distrattari; compensa tra le parti la restante parte delle spese processuali; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso in Bari, il 28 novembre 2023

Il Presidente

Dott. Pietro Mastroilli

Il Consigliere Relatore

Dott. ssa Elvira Palma